

## **APPENDICE PER LA SVIZZERA: DIRETTIVE CHE REGOLANO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)**

---

### **PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI**

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, Art. 6 §1 + LAINF Art. 82 §1.

A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

### **REQUISITI PER LA FORMAZIONE**

In base all'articolo 6 e 8, OPI e al contenuto; delle liste CFSL 6508, pericoli particolari, (le quali includono anche le installazioni e apparecchiature tecniche dell'articolo 49 §2 OPI) è necessario una formazione per l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE).

Art. 8 OPI - Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari:

<sup>1</sup> Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.

Art. 6 OPI - Informazione e istruzione dei lavoratori

<sup>1</sup> Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniquale volta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

CFSL 6512 §5.5 (Annotazioni per l'articolo 6 e 8, OPI)

Una formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro è necessaria quando i lavori da effettuare costituiscono un pericolo e sempre nei casi in cui l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato a determinate persone.

L'istruzione comprende l'informazione e la formazione nel campo della sicurezza e della tutela della salute durante l'uso delle attrezzature di lavoro, per esempio, in ordine:

- alle condizioni d'impiego delle attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili sul lavoro;
- ai rischi prevedibili sul lavoro;
- ai controlli sui dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Una istruzione approfondita è necessaria quando i lavoratori utilizzano una determinata attrezzatura di lavoro per la prima volta. L'istruzione deve basarsi sui manuali d'uso del fabbricante e deve essere ripetuta a intervalli di tempo regolari.

Tale istruzione deve essere documentata. Nella documentazione deve figurare almeno il nome di chi è stato istruito, il nome dell'istruttore, la data e la materia dell'istruzione.

Occorre inoltre controllare sempre che la persona prevista per una determinata attività sia idonea ad eseguirla, sia in grado di lavorare in sicurezza con le attrezzature di lavoro e abbia capito l'istruzione.

## **UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

OPI Art. 32a

- <sup>1</sup> Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.
- <sup>2</sup> Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- <sup>3</sup> Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

### **I CONDUCENTI DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI DEVONO:**

avere minimo 18 anni;  
essere fisicamente e mentalmente sani;  
non devono avere problemi di alcool o di droghe;  
non devono soffrire di vertigini

**IPAF-Basilea**, Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basilea, tel: 0041 61 225 44 07,  
basel@ipaf.org

### **INDICAZIONE DELLE FONTI**

LL – Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio  
LAINF – Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni  
OPI – Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali  
Dir. CFSL 6508 / 6512 – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro  
www.suva.ch/pro - Sicurezza sul lavoro – MSSL: sistema di sicurezza – Formazione, istruzione, informazione